



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI SULMONA

In composizione monocratica, nella persona del G.On. dott. ssa Daniela D'Ambrosio, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al numero **202** del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno **2022**, fra le parti:

CONDOMINIO RESIDENCE PANORAMA DI PIAZZALE DELLA MAGNOLA 19 corrente in Ovindoli, in persona dell'Amministratore l.r.p.t rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto introduttivo dall'Avv. Giuseppe Urciuoli del Foro di Roma, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via San Giovanni in Laterano n. 210 (PEC: giuseppeurciuoli@ordineavvocatiroma.org)

Attore Opponente

CONTRO

HERA COMM MARCHE SRL con sede Legale in Urbino (PU) in Via Sasso n. 120 P.IVA "GRUPPO HERA" 03819031208, C.F. 02106730415, in persona dell'Amministratore Delegato p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Ugo Marinelli del Foro di Isernia, giusta procura in atti (P.E.C.: avvugo.marinelli@pecavvocatiisernia.it)

Convenuta Opposta

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – Contratto di fornitura – Clausola compromissoria in collegio arbitrale- Eccezione d'incompetenza

CONCLUSIONI PER L'ATTORE OPPONENTE: 1) *IN VIA PRELIMINARE ed in via principale revocare, annullare dichiarare nullo e illegittimo il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sulmona n. 9/2022 del 18.1.2022 (R.G. 18/2022) per difetto di competenza del giudice ordinario;* 2) *preliminarmente in via subordinata revocare, annullare dichiarare nullo e illegittimo il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sulmona n. 9/2022 del 18.1.2022 (R.G. 18/2022) per difetto di competenza territoriale del Tribunale di Sulmona, essendo territorialmente*



competente il Tribunale di Avezzano; 3) nel merito in via ulteriormente subordinata revocare, annullare dichiarare nullo e illegittimo il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sulmona n. 9/2022 del 18.1.2022 (R.G. 18/2022) per la prescrizione del credito azionato e ancor prima per l'insussistenza del credito azionato. Con conseguente condanna di HERA COMM MARCHE s.r.l. alla refusione delle spese e degli onorari di causa, maggiorati di cap e accessori di legge
CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO OPPOSTO:" in via preliminare: revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sulmona n. 9/2022 e rimettere la causa innanzi al Collegio arbitrale che verrà nominato dalle parti per l'accertamento del credito in essere tra le parti, compensando integralmente le spese di lite del presente giudizio".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice con atto di citazione si è opposta al decreto ingiuntivo n. 9/2022 del 18.1.2022 (R.G. 18/2022) notificato in data 23.2.2022, reso dal Tribunale di Sulmona e con il quale, in accoglimento del ricorso proposto da Hera Comm Marche s.r.l., veniva ingiunto al medesimo Condominio Residence Panorama di Piazzale Magnola di Ovindoli, di pagare in favore della società ricorrente la somma di € 26.332,31 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo e spese di procedura.

Deduceva in via preliminare l'incompetenza dell'intestato Tribunale deducendo la competenza del Collegio Arbitrale in applicazione della clausola compromissoria del contratto in essere tra le parti di cui all'art. 19 del contratto. A fronte di tale deduzione chiedeva dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo opposto.

Parte opposta convenuta, nel costituirsi in giudizio, aderiva all'eccezione preliminare di incompetenza sollevata da controparte.

Letti gli atti di parte ed i documenti allegati agli atti di causa, può dirsi come sia indubbio che il Tribunale di Sulmona, adito per il presente giudizio, non è competente per la risoluzione della odierna controversia; pertanto, l'istanza d'incompetenza sollevata dal Condominio opponente deve essere accolta in quanto fondata.

RILEVATO:

-che le parti si sono impegnate in sede di conclusione del contratto a risolvere qualsiasi controversia sorta tra le medesime attraverso l'intervento di un Collegio Arbitrale;

-che tale volontà trova infatti puntuale conferma nell'art.19 del contratto che espressamente recita: " *Legge applicabile e giurisdizione. Foro competente (...)* ogni controversia in ordine alla efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà deferita ad un collegio Arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato dal Cliente, uno dalla società di Vendita ed il terzo nominato d'intesa tra le Parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Sulmona, ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile italiano. Il collegio arbitrale così costituito giudicherà secondo diritto ed avrà sede a Sulmona. Il



presente atto sarà' sottoposto a registrazione solo in caso di uso, a norma dell'art. 5 secondo comma del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131, ed in tale eventualità' le relative spese saranno a carico della Parte che ha dato causa alla registrazione";

-che in caso di arbitrato rituale il Giudice Ordinario può emettere il d.i. richiesto in presenza dei presupposti necessari, come nel caso in esame;
-che la presenza della menzionata clausola compromissoria, quale quella prevista al detto art.19 del contratto, di fatto esclude la competenza dell'Autorità Giudiziaria per cui il Giudice deve escludere la propria competenza e provvedere dichiarando contestualmente la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
-che tutte le questioni ulteriori sollevate dalla parte opponente possono considerarsi assorbite dalla decisione sulla questione della incompetenza e, pertanto, non richiedono una specifica trattazione.

RITENUTO:

- che, quanto alla pronuncia sulle spese del giudizio, si debba aderire all'interpretazione secondo cui la eliminazione dell'ultimo inciso del comma 1, art.91 c.p.c.(riforma dell'art.45 co 10, L.69/09) qualifica ed abilita la volontà del legislatore in ordine alla esclusione delle spese da parte del Giudice allorchè venga emessa pronuncia che vada a regolare la competenza;
- che, visto il comportamento di parte opposta convenuta la quale ha sostanzialmente aderito all'eccezione d'incompetenza sollevata, possa concludersi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
che, infine, trattandosi di clausola compromissoria per arbitrato rituale alla declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo possa seguire ex art.50 c.p.c. la riassunzione del giudizio di merito di fronte agli arbitri competenti vista la declaratoria di incostituzionalità dell'art.819 ter 2°comma c.p.c.(sentenza Corte Cost.le n.223/2013).

PQM

Il Tribunale di Sulmona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CONDOMINIO RESIDENCE PANORAMA DI PIAZZALE DELLA MAGNOLA 19 di OVINDOLI, in persona dell'Amministratore quale l.r.p.t. nei confronti di HERA COMM MARCHE SRL in persona del suo legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:

-Accoglie l'eccezione d'incompetenza del Tribunale di Sulmona sollevata dal Condominio opponente in persona del legale rappresentante;

-Dichiara nullo il decreto ingiuntivo n. 9/2022 del 18.1.2022 reso dal Tribunale di Sulmona;

-Assegna alle parti termine di cui all'art.50 c.p.c.per la riassunzione della controversia dinanzi al Collegio Arbitrale competente;

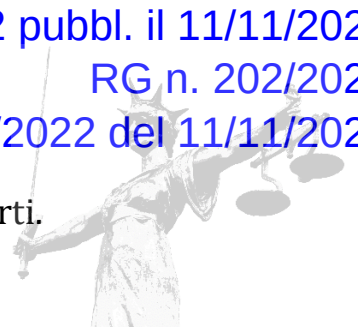


- **dichiara** interamente compensate le spese legali tra le parti.

Così deciso, Sulmona 11.11.2022

Il Giudice Onorario

f.to digit. dott.ssa Daniela D'Ambrosio



Arbitrato in Italia

